

Il pescaturismo e l'ittiturismo innovano le tradizionali attività di Pesca con beneficio sia della risorsa mare, per la diminuzione dello sforzo di pesca, che del pescatore per il quale queste attività costituiscono un'integrazione al reddito.

Gli operatori del settore hanno dimostrato, nell'arco temporale della Programmazione 2000/2006, particolare attenzione alle possibilità di diversificare il loro lavoro; l'utilizzo delle risorse del POR Sicilia destinate allo sviluppo sostenibile della Pesca ne fornisce ampia testimonianza.

In questo mutato approccio culturale verso le tematiche economico-ambientali il Dipartimento Regionale della Pesca si fa anche promotore di azioni che consentano la massima diffusione della conoscenza del settore. La corretta comunicazione è strumento indispensabile per favorire lo sviluppo e garantisce il diritto di ciascuno.

Da queste considerazioni nasce l'idea di realizzare un vademecum "tascabile" sulle attività di pescaturismo ed ittiturismo, un opuscolo di facile consultazione per tutti coloro che vogliano lavorare o già lavorino in questo campo.

Siamo fermamente convinti che tali attività complementari alla pesca propriamente detta rafforzano la centralità del pescatore, rendendolo assoluto protagonista del suo sviluppo, della sua evoluzione nel campo lavorativo; egli rimane al centro con il suo bagaglio di esperienza, con il suo patrimonio e con il suo carico storico di tradizione orale che potrà trasferire alle generazioni future utilizzando questa nuova risorsa tematica e turistica. I pescatori potranno contribuire a mantenere vivo l'interesse anche per i loro discendenti familiari aggiungendo nuovi e affascinanti motivi per rimanere nei luoghi di origine, nella loro terra, nel loro mare.

In conclusione riteniamo che tale progetto editoriale, dal carattere divulgativo, possa contribuire sicuramente a rafforzare il ruolo dell'Istituzione, come tutore per l'accompagnamento e motore di sviluppo delle nostre marinerie e dei loro nuclei familiari.

I contenuti brevi, chiari ed accessibili a tutti, i cenni alla normativa di settore sia nazionale che Regionale, le indicazioni sulle procedure amministrative da seguire per l'inizio attività, sono la base solida per un approccio che conduca sicuramente verso una maggiore consapevolezza del lavoro che si vuole intraprendere.

Ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questa "guida" riteniamo utile, per completezza di informazione, comunicare che già due portali web sono direttamente lincabili dal nostro sito ufficiale del Dipartimento Pesca ed operativi per fornire assistenza e sostegno promozionale.

Ignazio Marinese

Dirigente Generale Dipartimento Pesca Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca Regione Siciliana

indice 04

	27.16.1
Perchè avviare l'attività di pescaturismo	05
Cos'è il pescaturismo e quali iniziative si possono svolgere	07
Chi può avviare l'attività di pescaturismo e con quali imbarcazioni	80
Quali sistemi di pesca si possono utilizzare Quando si può svolgere l'attività di pescaturismo	09
Vincoli inerenti l'imbarco, lo sbarco e l'esercizio all'interno di un'area marina protetta Quali autorizzazioni sono richieste per svolgere il pescaturismo	10
E' richiesta ulteriore dotazione per il pronto soccorso?	11
Quali sono le norme di sicurezza da rispettare	12
L'impresa di pesca ha obblighi fiscali specifici per lo svolgimento del pescaturismo?	13
E' opportuno coprire l'attività con una polizza assicurativa?	14
Normativa in materia di pescaturismo	15
Progetti ammessi a finanziamento POR Sicilia 2000-2006	17



Da sempre tra le attività umane, la pesca marittima è una tra le più faticose e talvolta non priva di rischi, ma è anche una delle più affascinanti, che accompagna la storia dell'uomo e che ha lasciato i segni nelle grotte dei nostri antenati. Oggi, ancor più di ieri, il mondo della pesca è orientato all'innovazione, alla tecnologia, al rispetto dell'ambiente ed alla conoscenza delle specie marine, del loro valore nutrizionale, del loro ciclo di vita e dei limiti nel loro prelievo.

È proprio in seguito alle limitate catture, alla necessità di managerialità nell'impresa ittica, alle nuove logiche di mercato, nondimeno alle opportunità offerte dall'economia del turismo in Sicilia, che il pescatore identifica il pescaturismo quale attività integrativa in grado di offrire una remunerazione aggiuntiva.

Il pescaturismo permette ai pescatori di diversificare l'attività di pesca, di ottimizzare l'uso delle barche e degli attrezzi, di instaurare un contatto diretto con il consumatore, di sfruttare le competenze acquisite in una vita trascorsa in mezzo al mare per metterle a disposizione di chi vuole avvicinarsi a questo mondo come turista e di mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca artigianale.

Per il pescatore, il pescaturismo si tradurrà in opportunità di business,



soprattutto se instaurerà accordi con le strutture ricettive, se saprà offrire al turista servizi vari (quali ad esempio colazione a bordo, visita alle grotte, attracco in cale non raggiungibili da terra, distribuzione di gadget e souvenir) e se promuoverà il prodotto ittico con degustazioni e/o consigli gastronomici.


Il turista alla scoperta delle tradizioni e della cultura del luogo desidera provare l'avventura di condividere una battuta di pesca, un'esperienza insolita, che pochi hanno vissuto e che raccontano di sapore di mare, di colori, di guizzi, di albe e tramonti.

Notevoli, infatti, possono essere i vantaggi per coloro che, alla ricerca di una diversificazione dell'offerta turistica, si avvicinano al mondo del pescatore: partecipare da protagonista alle battute di pesca, mangiare ottimo pesce appena pescato e cucinato sotto i propri occhi; andare in calette nuove e isolate non raggiungibili via terra; scoprire la lunga tradizione e cultura delle attività marinare ed altro ancora.

Cos'è il pescaturismo e quali iniziative si possono svolgere

Il pescaturismo è un'attività connessa alla pesca esercitata attraverso l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo (D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 154, art. 7). Sono iniziative di pescaturismo le seguenti:

- la partecipazione dei turisti, anche parziale, alle operazioni di pesca tradizionali:
- lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva per mezzo di attrezzi idonei;
- lo svolgimento di attività sia turistiche che ricreative finalizzate alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e della pesca professionale, ossia qualunque attività didattica rivolta all'illustrazione della pesca professionale, dei suoi prodotti, dei diversi sistemi di cattura e di tutte le componenti biologiche e ambientali, che la rendono così varia e peculiare nelle diverse aree dove si esercita.





Previe opportune autorizzazioni (come di seguito descritte), può esercitare il pescaturismo l'armatore, in forma singola o associata o societaria, di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, imbarcando sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio.

Non è consentito, comunque, svolgere il pescaturismo oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata.

L'attività di pescaturismo può essere intrapresa anche da imprese e cooperative concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare, purché svolta all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

Quali sistemi 09 di pesca si possono utilizzare

Il pescaturismo può essere svolto con gli attrezzi da pesca sportiva e/o con quelli previsti dalla licenza di pesca, eccetto i sistemi a traino, e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della pesca.

Gli armatori di imbarcazioni con sistemi a traino possono essere autorizzati dal capo del compartimento marittimo, mediante rilascio di una attestazione provvisoria, a svolgere il pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del D.M. 26 luglio 1995 (ossia attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze, arpione). I sistemi a traino, prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo devono essere sbarcati e sigillati dalla locale autorità marittima.

Inoltre, possono essere autorizzati ad esercitare l'attività di pescaturismo gli armatori che acquisiscono, a tale esclusivo fine, imbarcazioni non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda (TSL), le quali dovranno essere utilizzate nel limite delle 6 miglia e alle quali saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

Si precisa che non possono essere utilizzate imbarcazioni di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

I sistemi di pesca previsti in quest'ultimo caso sono quelli del suddetto articolo 19 del D.M. 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari.

Quando si può svolgere L'attività di pescaturismo si può svolgere



Il pescaturismo si può svolgere per tutto l'arco dell'anno, tutti i giorni (compresi quelli festivi), in ore diurne e, se l'imbarcazione è fornita di sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle previste per l'equipaggio, anche in ore notturne.

Per il periodo che va dall'1 novembre al 30 aprile, le imbarcazioni devono essere dotate di sistemazioni, fisse o amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.



Vincoli inerenti l'imbarco, lo sbarco e l'esercizio all'interno di un'area marina protetta

Possono essere imbarcati turisti di tutte le età, compresi i giovani minori di 14 anni se accompagnati da persona di maggiore età.

È obbligatorio ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza o, in caso di necessità, in altro porto del compartimento marittimo. Nel caso in cui l'attività sia svolta all'interno di un parco o di un'area marina protetta è necessario ottenere l'autorizzazione specifica per esercitare all'interno delle acque e attenersi al regolamento dell'ente gestore.

Quali autorizzazioni sono richieste Al fine di otte all'esercizio per svolgere il pescaturismo è la domanda al ca marittimo del lu



Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è necessario presentare la domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'imbarcazione;
- b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio del pescaturismo.


L'autorizzazione non ha una durata prestabilita per legge, ma si ritiene che questa debba essere rinnovata allo scadere delle annotazioni di sicurezza per il pescaturismo, ovvero ogni tre anni, come stabilisce la nota n. 6 del reparto sicurezza del Comando Generale delle Capitanerie di Porto del 4/3/2003.

Oltre alle annotazioni di sicurezza specifiche per il pescaturismo, per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria anche la prova pratica di stabilità effettuata dal Registro Navale Italiano (RINA).

Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro Navale Italiano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Chi esercita l'attività di pescaturismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.



E' richiesta ulteriore dotazione per il pronto soccorso?

No: la dotazione per il pronto soccorso è quella prevista dalla normativa vigente, in conformità all'allegato II della Direttiva 92/29/CEE, al Decreto n. 279 del 25 maggio 1988 (concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi) e al Decreto del 25 agosto 1998 (riguardante la certificazione della gente di mare in materia di pronto soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi).



L'imbarcazione autorizzata all'esercizio del pescaturismo deve avere a bordo i mezzi di salvataggio come previsto dal D.M. n. 218 del 5 agosto 2002 e successive modifiche e integrazioni. I mezzi di salvataggio si distinguono in collettivi ed individuali e devono essere sempre di pronta utilizzazione. Tutte le imbarcazioni da pesca, eccetto quelle autorizzate all'esercizio ad una distanza massima di 3 miglia dalla costa, devono essere dotate di mezzi collettivi (zattere di salvataggio) di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

Riguardo ai mezzi individuali, ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio provvista di luce per ogni persona a bordo. Per poter imbarcare minori di 14 anni, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

Ogni nave, eccetto quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve possedere inoltre una dotazione di salvagenti anulari.

Il numero di tali salvagenti è proporzionale alle dimensioni dell'imbarcazione:



DESCRIZIONE DELL'IMBARCAZIONE

Inferiore a 10 m

Uguale o superiore a 10 m e inferiore a 24 m

Uguale o superiore a 24 m

SALVAGENTI ANULARI

- N. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante
- N. 1 salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena
- N. 1 salvagente anulare dotato di sagola galleggiante
- N. 2 salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena
- N. 2 salvagenti anulari dotati di sagola galleggiante

Inoltre, tutte le imbarcazioni devono avere a bordo gli estintori, i segnali di soccorso, la bussola, le carte nautiche della zona e devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Per facilitare l'imbarco degli ospiti, in particolare per i disabili, è opportuno che la passerella d'accesso a bordo sia munita di idoneo passamano.

L'impresa di pesca ha obblighi fiscali specifici per lo svolgimento del pescaturismo?

No: l'operatore non deve modificare i propri obblighi fiscali, in quanto l'attività di pescaturismo non comporta una contabilità separata.

Per quanto attiene l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) si deve:

- mantenere un registro dei corrispettivi, su cui vanno annotati, entro il giorno successivo, gli introiti giornalieri;
- rilasciare una ricevuta fiscale da compilarsi con il sistema a "madre e figlia" contenente gli estremi fiscali di

chi la rilascia e di chi la riceve, l'imponibile, l'indicazione dell'aliquota del 20%, il totale e il contenuto della prestazione;

• tenere un registro di carico delle ricevute fiscali, in cui annotare i numeri di serie dei blocchetti.

Sul piano previdenziale, poiché il reddito prevalente è quello relativo all'attività primaria di pesca, rimane invariato il regolamento previsto dalle attuali disposizioni.





Si: generalmente l'Autorità Marittima richiede, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo, una polizza assicurativa intestata all'armatore che dovrà essere estesa al comandante dell'imbarcazione ed alle persone imbarcabili (in base al numero massimo autorizzato).

Il contratto di assicurazione dovrà avere come oggetto la copertura della responsabilità civile (R.C.) contro i danni che potrebbero essere involontariamente arrecati alle persone imbarcate, alle strutture portuali oppure a terzi, sia durante la navigazione che durante le operazioni in banchina.

É necessario che al momento dell'imbarco sia compilato il registro con il nominativo dei turisti presenti a bordo, poiché tale registro potrà essere richiesto, entro le 24 ore dall'imbarco, dalle Capitanerie di Porto.

Normativa in materia di pescaturismo

Normativa Nazionale

1. Legge 20 febbraio 2006, n.96 "Disciplina dell'agriturismo".

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2006

2. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 9 marzo 2005, "Concessione di contributi finanziari a fondo perduto, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, per iniziative a favore del pescaturismo".

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 07/04/2005.

- 3. Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2004.
- 4. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 aprile 1999, n. 293, "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni".

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23/08/1999.

5. Legge n. 41 del 17 febbraio 1982 recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982.

La suddetta legge è stata modificata dai seguenti interventi normativi:

- legge 28 agosto 1989, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1° settembre 1989, recante disciplina del credito peschereccio d'esercizio;

- legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 41 del 17 febbraio 1982;
- legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124. del 30 maggio 1998.

Circolari

1. Circolare n° 270090

OGGETTO: D.M. 13.4,1999 n. 293. Regolamento interministeriale (Trasporti -Politiche Agricole), recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo

Normativa nazionale abrogata

1. Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, "Modificazione al decreto ministeriale 19 giugno 1992 recante norme di attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di pesca-turismo".

Norma abrogata dal Decreto 13 aprile 1999, n. 293

2. Decreto Ministeriale 19 giugno 1992 Norme di attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 27/06/1992

Norma abrogata dal Decreto 13 aprile 1999, n. 293

Normativa Regionale

1. Legge Regionale n. 32 del 23/12/2000

Norme fondamentali connesse al pescaturismo

1. D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera".

GURI n. 209 del 6-9-2004.

2. D.M. 25 febbraio 2003, n. 54, Regolamento concernente modifica al decreto ministeriale 5 agosto 2002, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera".

GURI n. 77 del 2-4-2003.

- 3. D.M. 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera". GURI n. 231 del 2-10-2002.
- 4. D.M. 26 luglio 1995 "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca".

GURI 31-08-1995, n. 203.

5. Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima.

GURI 14-08-1965, n. 203.

Il regolamento d'esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 02-10-1968, n. 1639 (GURI 25-07-1968, n. 188, Supplemento ordinario).

